



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: BUONGIORNO A TUTTE E TUTTI, GIUSTO.
POI IL PATROCINIO PERO' VIENE RICONOSCIUTO A TUTTE MA NON A
TUTTI, SBAGLIATO.
QUI DI SEGUITO UN CASO CHE MERITA CHIARIMENTI
DALL'AMMINISTRAZIONE.

RICORDATO CHE

- l'articolo 13 del "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, n. 373" dispone in merito alla "Concessione del patrocinio" stabilendo che "I soggetti interessati a ottenere il patrocinio della Città devono presentare domanda all'Amministrazione con le modalità individuate in specifica direttiva approvata con provvedimento della Giunta Comunale.";
- "Il Patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento del valore civile, morale o culturale mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa significativa per la Città ed il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità." (sito Città di Torino);
- nel sito istituzionale della Città si possono avere delucidazioni riguardo coloro che "Possono richiedere il Patrocinio della Città: associazioni con sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale, iscritte nel Registro delle Associazioni della Città di Torino; comitati formalmente costituiti con sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale; soggetti "no profit" con personalità giuridica, con sede o che svolgono la loro attività sul territorio comunale; organismi "no profit", anche se non hanno sede sul territorio cittadino, per attività o iniziative che riguardano la comunità locale; enti e istituzioni "no profit" quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità istituzionali del Comune di Torino; in casi eccezionali, il Patrocinio può essere concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per la città nel suo insieme. Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da "soggetti profit", per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare almeno uno dei requisiti indicati nel Regolamento n. 373 art. 4 comma 5.";

- con altrettanta chiarezza, sempre nel sito della Città, è precisato stabilito “Chi non può richiederlo. Non possono beneficiare di contributi, del Patrocinio e di altri benefici economici: i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici; i soggetti che intendono realizzare progetti con la partecipazione di partiti politici; i soggetti con pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città; le persone fisiche; i comitati non formalmente costituiti; i gruppi spontanei di cittadini.”;

E' PERTANTO CHIARO CHE

- non viene fatto alcun cenno a preferenze di genere nella composizione delle realtà associative richiedenti il Patrocinio;
- nessun argomento relativo al genere delle persone richiedenti è trattato nel testo della “Carta della qualità dei servizi. Dipartimento Gabinetto del Sindaco. Rilascio Patrocini”;

CONSIDERATO CHE

- allo scrivente è stato raccontato della richiesta di patrocinio propalata dalla onlus “Uomini e Donne Insieme” per un’iniziativa che si sarebbe dovuta svolgere il 14 dicembre 2025 (“Uomini e Donne Insieme, inclusione contro la violenza di genere” per cui è stato comunicato il parere negativo alla concessione del patrocinio da parte dell’Assessor* Rosatelli che ha basato il proprio convincimento anche sul seguente assioma: “la composizione del consiglio direttivo appare incoerente rispetto alla denominazione e alla missione dichiarata”;

RIBADITO CHE

- nessun documento pubblicato nel sito istituzionale della Città di Torino (pagina rilascio-patrocini) fa riferimento a riserve di genere in relazione alla composizione rappresentativa di una realtà richiedente il patrocinio comunale;
- l’articolo 2 del “Regolamento del Registro delle associazioni, n. 211” stabilisce quali siano i “Requisiti” enunciando che “Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all’iscrizione nel Registro, purchè non abbia scopo di lucro e i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi”;
- appare corretto precisare che “La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti ad assolvere. Il rilascio del Patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nullaosta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi vigenti al momento. La concessione del Patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.” (sito Città di Torino);

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

1. se, in relazione al caso specifico qui presentato, siano stati domandati chiarimenti e integrazioni alla onlus richiedente il patrocinio (circa le attività che si intendevano realizzare, la missione e le

finalità statutarie);

2. se l'esame per la concessione del patrocinio attenga solo al dato estetico (ad esempio la denominazione della realtà richiedente) oppure se venga svolta una più profonda indagine conoscitiva (e quale l'iter amministrativo);
3. se a parere dell'Amministrazione, intesa nella sua collegialità rappresentativa, le tematiche femminili siano completamente appannaggio delle donne, così come le tematiche maschili lo siano sul lato maschile, così come le tematiche omosessuali lo siano per *il/lo/la/i/gli/le/* omosessuali: potrebbe conseguire l'assurdo che titolati a parlare di violenza ne risulterebbero essere solo i pregiudicati;
4. se, svolte opportune riflessioni e fuori dagli isterismi ideologici preconetti, appaiano esservi margini per ricalibrare il diniego espresso e, per non far perdere valore istituzionale al parere dell'Assessor*, se ciò possa avvenire a seguito di un supplemento di approfondimento e di conoscenza della onlus coinvolta.

Torino, 26/03/2026

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Ferrante De Benedictis